

REGOLAMENTO (CEE) N. 3455/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1705/87 in ordine ai requisiti minimi di qualità previsti per l'esportazione di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che la finalità della misura approvata mediante il regolamento (CEE) n. 1705/87 della Commissione⁽⁴⁾ giustifica la concessione della restituzione solo per il frumento duro di qualità rispondente alle utilizzazioni normali di tale cereale; che è pertanto opportuno stabilire una qualità minima; che l'organismo competente deve verificare la conformità del frumento duro esportato con tale requisito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1705/87 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75⁽⁵⁾, la Commissione decide,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1987.

secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto tra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, ovvero

— di non dare seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione⁽⁶⁾, ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi): per un massimo di 7%, di cui 5% di frumento tenero o di altri cereali.

L'organismo competente incarica a tal fine un organismo od una società riconosciuta di analizzare la merce caricata. Le spese di campionamento e di analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Ove la qualità non sia conforme a quella definita nel paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 45 ECU per tonnellata.

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 82 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 12.